

Flashtox FOCUS

LA GUIDA  OLTRE LE NOTIZIE

#8

**Nuova etichettatura dei
prodotti fitosanitari:**
obblighi, scadenze e attività
operative per le aziende



#etichettatura digitale

#informazioni accessibili

#transizione

Introduzione

#8.1

Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina autorizzativa

#8.2

Etichetta fisica ed etichetta digitale: il nuovo sistema informativo

#8.3

Tempistiche di applicazione e fase transitoria

#8.4

Contenuti obbligatori e coerenza con CLP, SDS e misure di gestione del rischio

#8.5

Attività operative da attuare

#8.6

Rischi di non conformità e controlli

Conclusioni

introduzione

Con il **Regolamento (UE) 2026/1123** della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il **27 maggio 2026**, l'Unione europea ha introdotto un nuovo quadro di riferimento per l'etichettatura dei prodotti fitosanitari, destinato ad abrogare il Regolamento (UE) n. 547/2011 a decorrere **dal 1° gennaio 2028**.

Si tratta di un intervento normativo di particolare rilievo per i titolari di autorizzazione o di permesso e, più in generale, **per gli operatori coinvolti nella messa a disposizione sul mercato di prodotti destinati alla protezione delle colture**.

La riforma non si limita ad aggiornare alcune frasi di etichetta, ma incide sul modo in cui gli elementi dell'etichettatura devono essere forniti agli utilizzatori, introducendo un sistema fondato sulla **coesistenza tra formato fisico e formato digitale**.

La logica sottesa al nuovo regolamento è duplice: da un lato, assicurare che le informazioni essenziali per l'uso sicuro ed efficace del prodotto siano sempre chiare, aggiornate e coerenti con l'autorizzazione rilasciata ai sensi del **Regolamento (CE) n. 1107/2009**; dall'altro, **favorire la digitalizzazione del settore**, consentendo una gestione più dinamica delle condizioni d'impiego, delle misure di mitigazione del rischio e delle avvertenze rilevanti per la salute umana, animale e per l'ambiente.

#8.1 Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina autorizzativa

Le nuove **prescrizioni di etichettatura** devono essere lette come **uno strumento attuativo dell'autorizzazione**: l'etichetta non è un documento autonomo o meramente commerciale, ma rappresenta **la traduzione operativa delle condizioni autorizzate, delle limitazioni d'uso, delle prescrizioni di sicurezza e delle misure di gestione del rischio** previste dall'autorità competente.

Ne consegue che i processi regolatori interni non possono limitarsi alla redazione grafica dell'etichetta, ma devono includere **una verifica puntuale della coerenza** tra dossier autorizzativo, provvedimento nazionale, scheda di dati di sicurezza (SDS), istruzioni d'uso, indicazioni di pericolo, misure di protezione individuale e informazioni destinate al canale distributivo.

Etichetta fisica ed etichetta digitale: il nuovo sistema informativo

In prospettiva, l'etichetta digitale può **facilitare** la consultazione delle dosi, delle colture autorizzate, degli intervalli di sicurezza, delle restrizioni territoriali e delle misure di mitigazione applicabili, anche in collegamento con tecniche e strumenti di agricoltura di precisione.

#8.3

Tempistiche di applicazione e fase transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi il **16 giugno 2026**, e si applica a decorrere dal **1° gennaio 2028**.

La fase transitoria è particolarmente rilevante per la pianificazione aziendale: il Regolamento (UE) n. 547/2011 continua infatti ad applicarsi all'etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali l'autorizzazione, o l'ultimo rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009, sia stato concesso sulla base di **una domanda presentata prima del 1° gennaio 2028**. Tuttavia, qualora dopo tale data l'etichetta di tali prodotti debba essere modificata, **l'etichetta modificata dovrà contenere almeno un'etichetta digitale ai sensi del nuovo regolamento**.

Il legislatore ha inoltre fissato **una scadenza finale: entro il 1° gennaio 2030** tutte le etichette dei prodotti fitosanitari dovranno contenere un’etichetta digitale. Per le aziende, ciò significa che **il periodo 2026–2029** non deve essere gestito come una semplice attesa normativa, ma come **una finestra di adeguamento progressivo**. Sarà opportuno predisporre un piano interno di transizione, individuando i prodotti prioritari, le etichette soggette a modifica, i rinnovi autorizzativi pendenti, le eventuali richieste di aggiornamento e i prodotti già in giacenza o destinati al mercato.

Note:

#8.4

Contenuti obbligatori e coerenza con CLP, SDS e misure di gestione del rischio

Il nuovo quadro di etichettatura deve essere coordinato con il **Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nei considerando del Regolamento (UE) 2026/1123 è espressamente richiamata l'esigenza di allineare taluni elementi dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari alle **nuove disposizioni CLP**, come modificate dal **Regolamento delegato (UE) 2023/707** e dal **Regolamento (UE) 2024/2865**.

Tale allineamento mira anche ad agevolare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e dei controlli ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625. Il coordinamento tra questi diversi strumenti è essenziale **per evitare disallineamenti** tra classificazione CLP, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza (SDS) e frasi specifiche richieste per i prodotti fitosanitari.

Sul piano operativo le imprese dovranno verificare che l'etichetta includa correttamente le informazioni relative all'identificazione del prodotto, al titolare dell'autorizzazione, agli impieghi autorizzati, alle colture e agli organismi bersaglio, alle dosi, ai tempi e alle modalità di applicazione, agli intervalli di sicurezza, alle condizioni di stoccaggio, alle istruzioni per lo smaltimento, alle misure di protezione dell'operatore e alle misure di tutela dell'ambiente. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle **frasi supplementari nazionali** e alle misure di mitigazione del rischio previste in funzione delle **specifiche condizioni ambientali o agricole dello Stato membro** in cui il prodotto è autorizzato.

Un punto delicato riguarda **la gestione degli aggiornamenti**. In deroga alla regola generale di corrispondenza tra etichetta fisica ed etichetta digitale, qualora l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario sia modificata e sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'**articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1107/2009**, la relativa etichetta digitale può essere aggiornata conformemente all'autorizzazione modificata prima della fine di tale periodo. Questa possibilità offre flessibilità, ma **impone anche controlli documentali rigorosi**: l'azienda deve essere in grado di dimostrare quale versione dell'etichetta era vigente in un determinato momento, quale informazione era accessibile all'utilizzatore e come è stata assicurata la coerenza tra autorizzazione, etichetta fisica ed etichetta digitale.

Note:

#8.5

Attività operative da attuare



Per affrontare correttamente la transizione, le aziende dovrebbero innanzitutto effettuare **una mappatura del portafoglio prodotti**, distinguendo tra prodotti già **autorizzati**, prodotti **in rinnovo**, **nuove domande di autorizzazione** e **prodotti destinati a modifiche di etichetta** dopo il **1° gennaio 2028**.

Tale mappatura dovrebbe essere integrata con **una valutazione dei mercati nazionali interessati**, poiché le condizioni autorizzative, le frasi supplementari e le misure di mitigazione possono variare da Stato membro a Stato membro.



In secondo luogo, è opportuno predisporre **una procedura interna per la gestione dell'etichetta digitale**. Tale procedura dovrebbe definire responsabilità, flussi di approvazione, controlli di qualità, criteri di aggiornamento, sistemi di archiviazione delle versioni e verifiche periodiche dell'accessibilità del supporto digitale.

L'etichetta digitale dovrebbe essere accessibile gratuitamente, facilmente consultabile e fruibile senza ostacoli ingiustificati per l'utilizzatore; ciò richiede non solo un adeguamento grafico dell'imballaggio, ma anche un'infrastruttura informatica affidabile, stabile e coerente con le esigenze regolatorie.



In terzo luogo, le funzioni regolatorie, salute, sicurezza e ambiente (HSE), qualità, marketing e catena di fornitura **dovranno lavorare in modo coordinato**. La conformità dell'etichetta non dipende infatti solo dal contenuto giuridico-regolatorio, ma anche dalla corretta stampa, dalla leggibilità, dall'apposizione del codice digitale, dalla gestione dei prodotti in giacenza, dalla formazione della rete commerciale e dalla comunicazione verso distributori e utilizzatori professionali. In questa prospettiva, il nuovo regolamento richiede un approccio di governance integrata, nel quale l'etichetta diventa un presidio di conformità lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Note:

Rischi di non conformità e controlli

Per ridurre tali rischi, le aziende dovrebbero istituire **controlli periodici** sulle etichette fisiche e digitali, documentare le verifiche effettuate, conservare le versioni storiche e assicurare che ogni modifica autorizzativa sia tempestivamente recepita nei materiali destinati al mercato. Particolare cautela dovrà essere posta nella gestione delle **etichette multilingue** e dei prodotti commercializzati in più Stati membri, dove il rischio di disallineamenti linguistici, tecnici o autorizzativi è più elevato.

conclusioni

Il Regolamento (UE) 2026/1123 segna un passaggio significativo nella regolazione dei prodotti fitosanitari: l'etichetta non è più soltanto un supporto statico apposto sull'imballaggio, ma diventa un sistema informativo integrato, fisico e digitale, chiamato a **garantire trasparenza, accessibilità, aggiornamento e uso sicuro del prodotto**.

Le aziende non dovrebbero affrontare l'adeguamento come un mero adempimento formale, bensì come **un progetto regolatorio e organizzativo che coinvolge autorizzazioni, classificazione, sicurezza, imballaggio, sistemi digitali e controllo documentale**.

In vista delle scadenze del 2028 e del 2030 le imprese che operano nel settore dovrebbero avviare sin d'ora una valutazione interna del portafoglio prodotti e definire un piano di adeguamento. L'obiettivo non è soltanto evitare non conformità, ma costruire un sistema di etichettatura più solido, tracciabile e coerente con l'evoluzione della normativa europea sulla sicurezza dei prodotti chimici, sulla tutela degli utilizzatori professionali e sulla protezione dell'ambiente.

domande?

Ogni azienda ha esigenze specifiche:
se hai domande sull'adeguamento al
Regolamento, siamo a disposizione.

**Il team Flashtox offre formazione e
consulenza su misura.**

Scrivici per un confronto preliminare:

info@flashtox.com